

Statuto

A. Scopo, organizzazione e scadenza

Art. 1 Chaba Famiglie è un'associazione apolitica e aconfessionale, non a scopo di lucro, indipendente dagli enti ufficiali, formata da famiglie con bambini adottati provenienti dalla Thailandia, da famiglie in attesa e da simpatizzanti che volontariamente vi aderiscono.

Art. 2 Gli scopi dell'associazione sono i seguenti:

- promuovere incontri tra famiglie adottive e quelle in attesa, favorire contatti e visite in Svizzera ed in Thailandia con le autorità Thaiandesi coinvolte nel processo adottivo.
- avvicinare i bambini e le loro famiglie alla cultura thailandese;
- promuovere i contatti con le diverse comunità thailandesi in Svizzera;
- organizzare incontri, conferenze, tavole rotonde su temi relativi all'adozione e offrire informazioni e consulenza per le procedure che riguardano il periodo post adottivo.
- sostenere i progetti sottoposti da enti governativi e privati che mirano allo sviluppo e al sostegno dell'individuo, della famiglia, di un'intera comunità, presenti sul territorio Thaiandese.
- promuovere e coordinare i padrinati.

Art. 3 L'associazione ha sede a Locarno, con recapito 6648 Minusio.

Art. 4 L'associazione è composta dai seguenti organi:

- l'Assemblea dei soci
- il Comitato
- la Commissione di revisione dei conti.

B. Soci

Art. 5 È socio ogni persona, famiglia o ente che paga annualmente la tassa sociale. Le quote di socio, socio sostenitore e famiglia sono proposte dal Comitato e ratificate dall'Assemblea. Ogni socio e socio sostenitore ha diritto a un voto, mentre il nucleo familiare ha diritto a due voti se presenti al momento delle votazioni.

Art. 6 Il patrimonio sociale è formato dalle tasse sociali, da contributi o donazioni volontarie, dall'eventuale provento di manifestazioni. Gli impegni dell'associazione verso terzi sono coperti esclusivamente dal patrimonio sociale. E' esclusa ogni responsabilità personale dei membri di Comitato e dei singoli soci, i quali rispondono nei confronti dell'associazione per

eventuali atti illeciti.

Art. 7 Chaba Famiglie garantisce che tutte le offerte si trasformino in aiuti concreti.

Art. 8 Per limitare spese e lavoro le comunicazioni tra gli organi di Chaba Famiglie e i soci avvengono tramite e-mail e annunci sul sito dell'Associazione Chaba Famiglie.

C. L'Assemblea dei soci

Art. 9 L'Assemblea dei soci è l'organo supremo, con i seguenti compiti:

- elegge un Presidente, un Vice-Presidente, i membri di Comitato, i due membri della commissione di revisione dei conti;
- ammette ed esclude i soci;
- fissa la tassa sociale, su proposta del Comitato;
- approva i conti;
- approva e modifica lo statuto;
- decide, su proposta del Comitato, la destinazione degli utili.

Art. 10 L'Assemblea ordinaria ha luogo una volta all'anno e la convocazione deve pervenire almeno 10 giorni prima della riunione. L'assemblea è diretta dal Presidente del Comitato e può deliberare con la maggioranza assoluta dei soci presenti; in caso di parità dei voti quello del presidente è prioritario. L'Assemblea può essere convocata in forma straordinaria dal Comitato, o da almeno 1/5 dei soci.

D. Il Comitato

Art. 11 Il Comitato dirige e gestisce l'attività e applica le decisioni assembleari.

Art. 12 Il Comitato è composto da 3 a 9 membri, tra i quali il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario-Cassiere, designato al suo interno. Il comitato rimane in carica e può essere riconfermato tacitamente ogni anno in occasione dell'Assemblea.

E. La commissione di revisione dei conti

Art. 13 L'Assemblea nomina un Revisore dei conti. Il suo mandato dura due anni e può essere rinnovato. Il Revisore è coadiuvato da un revisore esterno e hanno il compito di controllare la gestione finanziaria e la tenuta dei conti dell'associazione. Essi presentano un rapporto all'Assemblea.

F. Sistema di voto

- Art. 14** Gli organi dell'associazione deliberano per alzata di mano, a meno che la maggioranza dei presenti richieda lo scrutinio segreto. Le decisioni sono adattate alla maggioranza dei presenti ritenuto che, in caso di parità, il voto del Presidente è decisivo. In caso di votazione, vengono designati 2 scrutatori.
- Art. 15** L'associazione può dotarsi di un proprio organo di stampa e di siti Internet, o ricevere ospitalità su altre pubblicazioni o in altri siti.
- Art. 16** L'associazione può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea, con una maggioranza dei 2/3 dei soci. Il patrimonio esistente sarà interamente devoluto al Child Adoption Center di Bangkok.

G. Disposizioni finali e entrata in vigore


- Art. 17** Il presente statuto entra in vigore dopo l'approvazione dell'Assemblea dei soci. Per quanto non contemplato dal medesimo, saranno applicabili gli art. 60 ss del Codice Civile Svizzero.
- Il presente statuto è stato modificato e sostituisce il precedente del 22 settembre 2008 (modificato il 12 maggio 2014 , il 20 giugno 2016, il 6 giugno 2017 ed il 13 marzo 2018) ed è approvato all'unanimità dall'Assemblea generale riunitasi a Camignolo il 13 marzo 2018.

Il Presidente

La Segretaria

Camignolo, il 13 marzo 2018

Statuto



CHABA FAMIGLIE